



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente rel

Dott. Antonio MATANO Consigliere

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili promosse in grado d'appello con ricorsi depositati in
Cancelleria il primo il giorno 20/07/17 iscritta al n. 351/17 R.G.
Sezione Lavoro, il secondo il giorno 05/10/17 iscritta al n. 488/17
R.G. Sezione Lavoro **e poste in discussione all'udienza collegiale
del 14/12/17**

R.G. 351/17

d a

INPS-SCCI SPA, in persona del Presidente pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfonso IMPARATO e Roberto
MAIO giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra
Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto
GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino,
domiciliatari giusta delega in atti.

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



RESISTENTE APPELLATO

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentata e difesa
dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta
LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto
GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino,
domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto
GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino,
domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

rappresentato e difeso
dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta
LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

rappresentato e
difeso dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta
LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a ordinanza n. 4035/17 del 13/07/17 del Tribunale
di Bergamo.

R.G. 488/17

d a



INPS, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to EUGENIA SAVONA e Roberto MAIO giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall'Avv.to Marta LAVANNA di Torino, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a ordinanza n. 854/17 del 24/05/17 del Tribunale di Mantova.

Conclusioni:

Dei ricorrenti appellanti:

Come da ricorso

Dei resistenti appellati:

Come da memoria

Svolgimento del processo

Con ricorsi separati ai sensi del rito speciale di cui al combinato disposto dell'art. 28 d.lgs.150/2011 e dell'art.702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, e altri meglio specificati in rubrica e avanti il Tribunale di Mantova hanno agito per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS che aveva negato il diritto all'assegno di natalità previsto dall'art. 1 co. 125 L.190/14 in quanto non soggiornanti di



lungo periodo. Hanno chiesto la cessazione di detta condotta e la condanna dell'Istituto alla corresponsione di quanto previsto dalla norma, allegando di avere il requisito reddituale richiesto.

Con ordinanze rispettivamente del 13.7.2017 e del 24.5.2017, i due giudici hanno accolto il ricorso e hanno dichiarato il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dell'ente previdenziale nei confronti dei ricorrenti, accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta. Il Tribunale, in particolare, ha disapplicato la norma, che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere lungo soggiornante non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore di lavoratori ma solo quelle di assistenza.

Avverso le ordinanze l'Inps, con ricorso depositato rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 5 ottobre 2017, ha proposto appello ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., censurando la decisione sotto vari profili.

Gli appellati si sono costituiti tempestivamente in giudizio e hanno resistito all'impugnazione, citando un recente precedente specifico di questa Corte.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la riunione dei ricorsi per identità di questione e identico patrocinio degli appellati, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Questo collegio ha già deciso una causa identica (sentenza 444/16) e, in assenza di una decisione in sede di legittimità, ritiene di



non discostarsi dal proprio orientamento, che si riporta quasi testualmente.

E' pacifico che gli appellati hanno presentato regolare domanda di assegno di natalità e che lo stesso non è stato concesso dall'Inps per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che è effettivamente requisito indefettibilmente richiesto dall'art. 1 co. 125 L. 190/2014.

Il primo giudice, in accoglimento della tesi dei ricorrenti, ha ritenuto sussistesse contrasto tra la norma citata e l'art. 12 direttiva 2011/98, volta a garantire parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare nonché ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, con i lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano, nel settore della sicurezza sociale, come definito dal regolamento CE 883/2004.

Essendo il termine per il recepimento della direttiva 2011/98 scaduto il 25 dicembre 2013 e non essendovi dubbio che la disposizione dell'art. 12 è di portata chiara ed incondizionata, la stessa, secondo il primo giudice, deve trovare direttamente applicazione nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente contrastanti: ne conseguiva che l'assegno doveva certamente essere concesso, in quanto l'obbligo di applicazione diretta non grava solo sull'autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della PA, e dunque anche sull'Inps.



Con il primo motivo d'appello l'INPS censura che il Tribunale abbia errato nel ritenere, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.28 d.lgs.150/2011 e art.44 TU Imm., atteso che esso ente si sarebbe limitato ad applicare una disposizione legislativa, valida, vigente ed efficace. Deduce poi che, ove fossero ravvisabili frizioni tra la Direttiva CE n.2011/98, i principi di parità e l'art.1 comma 125 L.190/2014, la questione avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte Costituzionale.

Inoltre, la prestazione in esame, non configurandosi come prestazione assistenziale di contenuto essenziale, in quanto non è altro che una integrazione del reddito che ben può essere sottoposta al requisito del radicamento nel territorio, non fa parte delle prestazioni familiari a cui si riferisce il regolamento 883/2004, ma rientra nell'accezione di cui all'art. 3 lettera j dello stesso regolamento.

Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.

Le eccezioni preliminari di inammissibilità non possono essere accolte, perché lo stesso art. 44 d.lgs. 286/1998 consente l'esercizio dell'azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, affinché il giudice mediante un provvedimento ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole. Pertanto, il ricorso è sempre ammissibile quando la parte lamenta una discriminazione per i motivi previsti dalla norma. Nel caso di specie i ricorrenti sono legittimati ad agire con l'azione dell'art. 44 in quanto denunciano un comportamento discriminatorio



tenuto da parte dell'istituzione pubblica (Inps) per motivi riguardanti la loro nazionalità (rispettivamente albanese, ghanese, senegalese e marocchina).

Anche l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. non può essere accolta, in quanto i termini richiesti per proporre domanda dalla norma in oggetto erano trascorsi e anche perché lo stesso provvedimento negativo dell'Inps non consente altra via di tutela al ricorrente che non sia l'esercizio dell'azione giudiziale.

Con riguardo al contrasto tra la norma interna e quella di diritto europeo secondo l'Inps non si dovrebbe procedere direttamente a disapplicare la norma nazionale, ma a sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 c. 1 Costituzione.

Ritiene questa Corte che, trattandosi di una norma self executing, direttamente applicabile ai rapporti verticali, non è necessario sollevare la questione di costituzionalità.

A conferma di ciò vi è una recente ordinanza (n. 95/2017) della Corte Costituzionale con cui dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.lgs. 151/2001 per non essersi il giudice posto il problema dell'applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 12 della dir. 2011/98/UE, che attraverso il richiamo all'art. 3 par. 1 lett. b) riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale come definiti dal reg. 883/2004.

Inoltre, la stessa giurisprudenza consolidata della Corte di



Giustizia sostiene che in virtù del principio del primato del diritto europeo su quello nazionale eventualmente in contrasto, il giudice nazionale dovrà procedere a disapplicare la disciplina interna, senza procedere con un rinvio pregiudiziale (sent. 19.01.2010, Kiiçükdeveci, C-555/07).

Infine, di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 21.6.2017, Kerly Del Rosario Martinez Silvia, C-449/16) si è espressa positivamente sul fatto se la prestazione, diversa ma simile, prevista dall'art. 65 l. 448/1998 (ossia, l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli subordinato al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata o permanente) rientra nella nozione di "prestazione familiare" di cui all'art. 3 par. 1 lett. j) reg. 883/2004. Invero, la Corte ha sostenuto che costituisce prestazione di sicurezza sociale, destinate a compensare i carichi familiari, le prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie in base a criteri oggettivi, attinenti le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse personali, prescindono da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali. L'espressione "compensare i carichi familiari" fa riferimento a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

Nel caso di specie il bonus bebè è versato a beneficiari che ne fanno richiesta quando soddisfano i requisiti di reddito e di tempo previsti dall'art. 1 c. 125 l. 190/2014. Essa viene concessa a prescindere da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, ma sulla base di una situazione



disciplinata per legge. Inoltre, il bonus bebè consiste in una somma di denaro versata mensilmente per la durata di tre anni di età del minore destinata a compensare i carichi familiari.

Sempre nella stessa decisione la Corte di Giustizia si esprime sul quesito se l'art. 12 par. 1 lett. e) dir. 2011/98/UE contrasta con la normativa italiana che sottopone la concessione della prestazione al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata. La risposta anche in questo caso è stata positiva, in quanto lo Stato italiano non ha espressamente enunciato alla possibilità di avvalersi dell'art. 12 par. 2 lett. b) dir. 2011/98.

Pure nel caso di specie la normativa non afferma espressamente di voler derogare al principio di parità di trattamento.

Dunque, come già affermato da questa Corte, “L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE non è stato recepito nel nostro ordinamento ma non vi è dubbio, per quanto si vedrà, che si tratta di una direttiva con efficacia diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda rapporti di efficacia verticale.

In materia, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento: la stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata.



Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia.

Va poi osservato che, in ogni caso, se l'applicazione della norma in esame pone lo straniero lavoratore in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano lavoratore (come pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Per quanto riguarda la questione della attribuibilità all'Inps di una condotta discriminatoria per aver omesso di applicare direttamente la normativa comunitaria, prevalente su quella interna incompatibile, questa Corte, come ricordato dall'Inps, ha già avuto modo di rilevare come si tratti di questione delicata che va valutata caso per caso, tenendo conto anche del contesto che ha interessato l'azione dell'ente previdenziale (cfr. sent. n.172/2015, dep. il 9-6-2015).

Tuttavia, deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. In tema merita citare, per tutte, la pronuncia CGE 103/88, F.lli Costanzo.

L'Inps, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni dei ricorrenti, se in contrasto con la direttiva di



cui si è trattato sino ad ora.

Non può quindi negarsi, come accertato dal Tribunale, che l'ente previdenziale (omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie) abbia tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni dei ricorrenti, a prescindere dal relativo intento.

Nel merito, infatti, la Direttiva invocata stabilisce «una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status» (art. 1, paragrafo 1); inoltre, stabilisce «un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro» (art. 1, paragrafo 2).

L'art. 12, che si occupa del diritto alla parità di trattamento, prevede che:

«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque



organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;

g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;

h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):

i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;

ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;

iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;



iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria, nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;

b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato».

La ricorrente ha sostenuto di rientrare nella lettera e), affermando di essere moglie titolare di permesso per ragioni familiari, essendo il marito titolare di permesso di soggiorno per lavoro



autonomo, e quindi di non rientrare nell'eccezione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, la Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi «che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi» o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, «ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002», circostanza questa non negata dall'INPS.

Sotto il profilo oggettivo, la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell'ordinamento italiano, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a tutelare economicamente la maternità e paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti.

Infatti, il Regolamento (CE) 29/04/2004 n. 883, all'art. 3, che si occupa dell'ambito d'applicazione *ratione materiae*, prevede:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

- a) le prestazioni di malattia;
- b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
- c) le prestazioni d'invalidità;
- d) le prestazioni di vecchiaia;
- e) le prestazioni per i superstiti;



f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g) gli assegni in caso di morte;

h) le prestazioni di disoccupazione;

i) le prestazioni di pensionamento anticipato;

j) le prestazioni familiari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5. Il presente regolamento non si applica:

a) all'assistenza sociale e medica;

b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza».

Non può dunque negarsi che l'assegno di natalità rientri



nell'art. 3 lett. b) e non soffra eccezioni.

Pertanto, sussistono i presupposti per applicare la direttiva al caso di specie in quanto il ricorrente, stabilmente residente in Italia dal 1998, è tra i soggetti individuati dall'art. 3 par. 1 lett. b) dir. 2011/98/UE essendo titolare di una "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" che gli consente di svolgere attività lavorativa (dal 5.9.2012 è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio come da documentazione depositata) e l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3 reg. 883/2004 in quanto destinato a sostenere i redditi delle famiglie e ad incentivare la natalità (per dirlo con la Corte di Giustizia per compensare i carichi familiari diretto ad alleviare l'obbligo di mantenimento dei figli).

Con riguardo ai requisiti reddituali i ricorrenti hanno depositato l'attestazione ISEE dalla quale risulta provato il requisito di reddito, circostanza neppure contestata dall'ente previdenziale che, in sede amministrativa, non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno di natalità, salvo sotto il profilo della mancanza del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

Come già affermato dal primo giudice, la mancata erogazione dell'assegno di natalità ha, dunque, carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria.

Per quanto attiene alle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'Inps in quanto soccombente e



liquidate come in dispositivo.

Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, l'Inps è altresì tenuto al versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13.7.2017 e avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova in data 24.5.2017, nell'ambito del procedimento ex art.28 del d.lgs. 150/2011; condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 2.400,00, oltre accessori di legge.

Brescia, 14.12.2017

Il Presidente est.

dott. Antonella Nuovo

